

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTI DEI MINORI**

**Convenzione europea sull'adozione dei minori** ([STE n° 58](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 aprile 1967.

Entrata in vigore : 26 aprile 1968.

La Convenzione tende ad assicurare l'applicazione delle disposizioni nazionali sulla protezione dei minori non soltanto alle adozioni di minori originari delle Parti, ma anche a quelle di minori originari di altri Stati parte.

La Convenzione contiene un minimo di disposizioni essenziali in materia di adozione che ciascuna Parte si impegna ad incorporare nelle proprio legislazioni ed un elenco supplementare di disposizioni alle quali le Parti sono libere di dare applicazione. Così, l'adozione deve essere disposta da un'autorità giudiziaria o amministrativa, la decisione di autorizzare l'adozione di un minore deve essere liberamente accettata dai suoi genitori e l'adozione deve essere nell'interesse del minore.

In oltre, in seguito all'adozione:

- l'adottante ha, nei confronti del minore adottato, gli stessi diritti e doveri che padre e una madre hanno nei confronti dei loro figli legittimi;
- quale regola generale, il minore dovrà essere in grado di assumere il cognome dell'adottante ;
- in materia successoria, il minore adottato è trattato come se egli fosse il legittimo figlio dell'adottante ;
- l'acquisto da parte del minore della nazionalità dei genitori adottivi è facilitato.

Le disposizione supplementari, tra l'altro, raccomandano di adottare misure che permettano di includere gli aspetti legali e sociali delle adozioni nei programmi di formazione di chi lavora nel sociale, di procedere ad una adozione senza che l'identità degli adottanti sia rivelata alla famiglia del minore o di realizzare che la procedura d'adozione avvenga in camera di consiglio (a porte chiuse).

\* \* \*

**Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio** ([STE n° 85](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 ottobre 1975.

Entrata in vigore : 11 agosto 1978.

Le regole previste dalla Convenzione hanno per scopo di assimilare lo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio a quello dei figli nati durante il matrimonio ed anche di contribuire all'armonizzazione delle legislazioni delle Parti in questo campo. In ogni caso, nell'ipotesi in cui tale risultato non possa essere raggiunto nell'immediato da tutte le Parti, la Convenzione prevede un sistema di riserve che permettono alle Parti interessate di realizzarlo gradualmente. Infatti, possono essere formulate delle riserve su, al massimo, tre dei nove articoli che prevedono degli obblighi, ma tali riserve hanno efficacia per un periodo non superiore ai cinque anni; successivamente le riserve sono soggette ad un nuovo esame.

Le disposizione più significative della Convenzione riguardano la filiazione paterna e materna, il riconoscimento o la contestazione della paternità, l'attribuzione della patria potestà ed i diritti successori dei minori.

\* \* \*

**Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori** ([STE n° 105](#)), aperto alla firma a Lussemburgo, il 20 maggio 1980.

Entrata in vigore : 1° settembre 1983.

La Convenzione protegge il diritto di custodia e di visita nelle situazioni internazionali e prevede l'assistenza gratuita, sollecita e non burocratica da parte di autorità centrali designate da ciascuna parte per ritrovare e riportare un minore che è stato ingiustamente tolto.

Le richieste di ripristino della custodia di un minore possono essere direttamente indirizzate sia ai tribunali sia alle autorità centrali di ogni Parte interessata. Le autorità centrali sono incaricate in particolare:

- di assistere il richiedente nella sua azione;
- di rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
- di evitare, anche attraverso misure provvisorie, che gli interessi del minore o del richiedente siano lesi;
- di assicurare il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni sulla custodia del minore;
- di assicurare la consegna del minore al richiedente quando l'esecuzione della decisione sia accordata.

La Convenzione contempla diverse situazioni e prevede specifiche soluzioni. Così, se la richiesta è presentata nel termine di sei mesi a decorrere dal momento dall'ingiustificato allontanamento del minore, il ripristino della custodia dovrà essere immediato, senza essere sottoposto a nessun'altra condizione dopo avere verificato:

- che il minore è stato allontanato senza diritto, che il minore ed entrambi i genitori abbiano solo la nazionalità dello Stato in cui la decisione sulla custodia è stata resa e che, in aggiunta, il minore abbia la sua abituale residenza in quello Stato, o
- che il minore non sia stato rimpatriato dopo una visita all'estero in violazione delle condizioni concernenti l'esercizio del diritto di visita.

Se le condizioni non sono soddisfatte, ma la richiesta è introdotta nel termine dei sei mesi, il ripristino della custodia è subordinato a delle condizioni più severe. Trascorso invano il termine dei sei mesi, il ripristino della custodia è sottoposto a delle ulteriori condizioni, tenuto conto del fatto che il minore può essere stato già integrato in un altro ambiente.

\* \* \*

**Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori** ([STE n° 160](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1996.

Entrata in vigore : 1° luglio 2000.

Tale Convenzione tende alla protezione degli interessi dei minori. Essa contempla un certo numero di misure procedurali che dovranno consentire ai minori di far valere i loro diritti e prevede la costituzione di un Comitato permanente incaricato di trattare le problematiche poste dalla Convenzione.

Il testo prevede delle misure che tendono a promuovere i diritti dei minori, in particolare in occasione di procedure familiari davanti alle autorità giurisdizionali. Il tribunale ed ogni persona nominata per tutelare gli interessi di un minore hanno taluni precisi doveri tesi ad agevolare l'esercizio dei diritti dei minori. I minori possono esercitare i loro diritti (per esempio, essere informati ed esprimere le loro opinioni) sia da soli che per il tramite di altre persone od organi.

Tra le procedure familiari che interessano i minori rientrano la custodia, la residenza, il diritto di visita, l'affermazione o la contestazione della paternità, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'amministrazione dei beni dei minori, la perdita o la limitazione della potestà genitoriale, la protezione di minori contro i trattamenti crudeli o degradanti, i trattamenti medici.

Ogni Parte avrà l'obbligo di indicare almeno tre esempi di procedure familiari cui la Convenzione si applicherà. Tale strumento giuridico agevolerà tra l'altro l'applicazione tra le Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori.

\* \* \*

**Convenzione sulla criminalità informatica** ([STE n° 185](#)), aperto alla firma a Budapest, il 23 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

La Convenzione è il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l'intercettazione dei dati.

Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cibercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.

\* \* \*

**Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli** ([STE n° 192](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : 1° settembre 2005.

Dati i problemi inerenti l'esercizio e la tutela dei rapporti personali dei bambini, così come le sue possibili limitazioni, la Convenzione si propone di regolamentare tali relazioni, alla luce delle migliori interessi del bambino.

Lo scopo della convenzione è quello di migliorare alcuni aspetti del diritto di contatto nazionale e transfrontaliera e, in particolare, a precisare e rafforzare il diritto fondamentale dei bambini e dei loro genitori a mantenere i contatti su base regolare. Questo diritto può essere prorogato, se necessario, per includere il contatto tra un bambino e altre persone che i suoi genitori, in particolare quando il bambino ha legami familiari con una persona del genere.

A tal proposito, la Convenzione intende determinare i principi generali da applicare per le ordinanze al riguardo, e stabilire salvaguardie e garanzie appropriate per garantire l'esercizio adeguato di tale diritto e il rimpatrio immediato del bambino alla fine del periodo di visita. Stabilisce la cooperazione tra tutti gli enti ed autorità competenti per il diritto di visita e rafforza l'applicazione dei relativi strumenti internazionali esistenti in materia.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali** ([STCE n° 201](#)), aperto alla firma a Lanzarote, il 25 ottobre 2007.

Entrata in vigore : 1° luglio 2010.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico che impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o all'interno della famiglia, con l'uso di forza, costrizione o minacce.

Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini, l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi, e misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime, invita gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti episodi di abuso o di sfruttamento sessuale a riportarli ai servizi responsabili, e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione penalizza inoltre La Convenzione inoltre criminalizza l'adescamento di minori per scopi sessuali ("grooming") e "turismo sessuale".

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico

garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

\* \* \*

**Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) ([STCE n° 202](#))**, aperto alla firma a Strasburgo, il 27 novembre 2008.

Entrata in vigore : 1° settembre 2011.

L'obiettivo della Convenzione è di prendere in considerazione le evoluzioni della società e del diritto, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sottolineando che l'interesse superiore del bambino deve prevalere su qualsiasi altra considerazione.

Le nuove disposizioni introdotte dalla Convenzione sono le seguenti:

- È richiesto in ogni caso il consenso del padre, anche quando il minore è nato fuori dal matrimonio.
- È necessario il consenso del minore, se è in grado di esprimerlo.
- La Convenzione estende la possibilità di adozione a coppie eterosessuali non sposate, se registrate presso un registro delle unioni civili negli Stati che riconoscono tale istituzione. Lascia inoltre agli Stati la libertà di estendere la portata della Convenzione e di consentire l'adozione a coppie omosessuali e dello stesso sesso che vivono insieme nel quadro di una convivenza stabile.
- Il nuovo testo della Convenzione garantisce un miglior equilibrio tra il diritto del minore adottato di conoscere le proprie origini, e quello dei genitori biologici di rimanere anonimi.
- L'età minima per l'adottante deve essere compresa tra i 18 e i 30 anni, la differenza di età tra l'adottante e l'adottato deve essere preferibilmente di almeno 16 anni.

\* \* \*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ([STCE n° 210](#))**, aperto alla firma a Istanbul, il 11 maggio 2011.

Entrata in vigore : 1° agosto 2014.

Questo trattato del Consiglio d'Europa è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico ("GREVIO") al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle Parti.